SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 aprile 2013, n. **60**.

Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto l'articolo 39, comma 1, del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in forza del quale con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari da nominare a norma rispettivamente dell'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, e dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 270 del 1999;

Visto l'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che stabilisce le cause di incompatibilità dei commissari straordinari;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, il quale prevede che il commissario straordinario è nominato secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in conformità dei criteri fissati dallo stesso Ministro;

Visto l'articolo 8 del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, il quale prevede che per quanto non disposto diversamente dallo stesso decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il provvedimento del Ministro delle attività produttive in data 24 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 2004, con il quale sono stati fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari, ai sensi del citato articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 24 gennaio 2013;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 4531 del 12 marzo 2013, con la quale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) «Ministero», il Ministero dello sviluppo economico;

b) «commissari giudiziali», i commissari giudiziali da nominare a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

c) «commissari straordinari», i commissari straordinari da nominare a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

d) «impresa insolvente», l'impresa dichiarata insolvente alla quale si riferisce la nomina del commissario giudiziale o del commissario straordinario.

Art. 2.

Requisiti di professionalità dei commissari

1. I commissari giudiziali sono scelti, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra:

a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi dei revisori dei conti, degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore della analisi e revisione di azienda;

b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'attività d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali;

c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quello dell'impresa insolvente e preferibilmente in settori analoghi a quello dell'impresa medesima, una esperienza complessiva di almeno cinque anni in funzioni di amministrazione o di direzione.

2. I commissari straordinari sono scelti, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra:

a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionie-

ri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale;

b) persone in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o materie equipollenti, ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'esercizio di:

1) funzione di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente;

2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività dell'impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;

3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato, a norma degli articoli 90, 191 e 206, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e degli articoli 19 e 40 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente.

3. L'assunzione dell'incarico di commissario da parte dei dirigenti di amministrazioni dello Stato è compatibile con la prosecuzione del servizio nelle posizioni di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3.

Requisiti di onorabilità

1. Non può essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario:

a) l'interdetto e l'inabilitato;

b) chi è stato dichiarato fallito e chi è stato dichiarato insolvente ai sensi delle disposizioni che regolano la procedura di amministrazione straordinaria;

c) chi è sottoposto a procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata, fin quando la procedura è in corso;

d) chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) chi è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel Titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

4) a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

5) colui al quale è stata applicata su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una delle pene previste dalla lettera *e)*, numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato a norma dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

2. La sopravvenienza delle condizioni indicate nel comma 1 determina l'automatica decadenza dall'incarico.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari nominati a norma dell'articolo 104 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Art. 4.

Situazioni impeditive

1. Non può essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario:

a) chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente ovvero si è in qualsiasi modo ingerito nella medesima;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, se persona fisica, ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente;

c) il creditore ed il debitore dell'impresa insolvente;

d) chi, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ha prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa insolvente.

Art. 5.

Cause di sospensione

1. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni di commissario giudiziale o commissario straordinario le seguenti situazioni:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*;

b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, con sentenza non definitiva;

c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Possono costituire causa di sospensione dalle funzioni di commissario giudiziale o commissario straordinario le seguenti situazioni:

a) notifica di informazione di garanzia o rinvio a giudizio per delitto non colposo;

b) avvio del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Ai fini della sospensione di cui al comma 2 il Ministero valuta, nell'interesse della procedura ovvero nell'interesse dello stesso Ministero, il pregiudizio alla credibilità, le possibili negative ricadute sulla gestione operativa, e il danno all'immagine che possono derivare dalla permanenza del commissario nell'incarico.

Art. 6.

Documentazione dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 3, comma 1 e l'assenza delle situazioni impeditive di cui all'articolo 4, sono auto-certificati dall'interessato, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ad ogni altro fatto, stato e qualità personale attinente alla specifica professionalità ed esperienza lavorativa maturata, ivi comprese le eventuali pendenze, a proprio carico, di procedimenti di cui all'articolo 5, l'applicazione di provvedimenti di cui al medesimo articolo e la pendenza di azioni giudiziarie penali o civili, avviate in relazione ad atti compiuti nell'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese, salvi i poteri di verifica della veridicità delle dichiarazioni da parte del Ministero.

2. I commissari giudiziali e straordinari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero ogni variazione ed aggiornamento dei dati autocertificati.

3. La mancata comunicazione o la comunicazione di informazioni non veritiere costituisce grave inadempienza, da valutarsi ai fini della revoca dell'incarico ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, fermo restando ogni altro provvedimento per l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

4. L'accettazione della nomina deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione del provvedimento.

Art. 7.

Disposizione di coordinamento

1. Il presente regolamento si applica ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, per quanto non diversamente disposto dal decreto del Ministro delle attività produttive in data 24 dicembre 2003.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 aprile 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 5, foglio n. 77

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2003, n. 298.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17. (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (*omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei

regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185:

«Art. 8. (Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza). — 1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:

a) (*Omissis*).

b) (*Omissis*).

c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si è provveduto a norma dell'art. 5, comma 2;».

— Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999: «Art. 38. (Nomina del commissario straordinario). — 1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi.

1-*bis*. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.

2. La nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.

2-*bis*. Nei casi di cui all'art. 50-*bis*, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale.

3. Il decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso è data altresì pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall'art. 94.

4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'art. 34».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2004, n. 42: «Art. 2. (Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria). — 1. (*Omissis*).

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1942, n. 81, S.O.: «Art. 90. (Fascicolo della procedura). — Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.

Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.

Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore».

— L'art. 191 del citato regio decreto n. 267 del 1942 recava: «Art. 191. (Poteri di gestione del commissario giudiziale).

Si riporta il testo dell'art. 206 del citato regio decreto n. 267 del 1942: «Art. 206. (Poteri del commissario). — L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a euro 25 (lire cinquantamila) e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza».

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1979, n. 36, e convertito in legge, con modificazioni, con L. 3 aprile 1979, n. 95, recava: «Art. 2. (Poteri e compenso del commissario)».

— Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 270 del 1999: «Art. 19. (Affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale). — 1. L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, può essere disposto dal tribunale con successivo decreto.

2. Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 18, l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresì al commissario giudizionale, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare, salva la facoltà del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri.

4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui è affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'art. 116 della legge fallimentare. Dell'avvenuto deposito del conto e della fissazione dell'udienza per la presentazione delle osservazioni è data notizia mediante affissione, a cura del cancelliere; tale formalità sostituisce la comunicazione ai singoli creditori prevista dal terzo comma del medesimo art. 116 della legge fallimentare».

— Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo 270 del 1999: «Art. 40. (Poteri del commissario straordinario). — 1. Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall'art. 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli è pubblico ufficiale».

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998).

(*Omissis*).

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali».

Note all'art. 3:

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

— Si riporta la rubrica del Titolo XI del libro V del codice civile: «Libro Quinto - Del lavoro:

Titolo I - Della disciplina delle attività professionali (Artt. 2060-2081);

Titolo II - Del lavoro nell'impresa (Artt. 2082-2221);

Titolo III - Del lavoro autonomo (Artt. 2222-2238);

Titolo IV - Del lavoro subordinato in particolari rapporti (Artt. 2239-2246);

Titolo V - Delle società (Artt. 2247-2511);

Titolo VI - Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici (Artt. 2511-2548);

Titolo VII - Dell'associazione in partecipazione (Artt. 2549-2554);

Titolo VIII - Dell'azienda (Artt. 2555-2574);

Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali (Artt. 2575-2594);

Titolo X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi (Artt. 2595-2620);

Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società e consorzi (Artt.2621-2642)».

— Si riporta la rubrica del Titolo VI del citato regio decreto n. 267 del 1942: «Titolo VI - Disposizioni penali.

Capo I - Reati commessi dal fallito:

Art. 216 (Bancarotta fraudolenta);

Art. 217 (Bancarotta semplice);

Art. 217-*bis* (Esenzioni dai reati di bancarotta);

Art. 218 (Ricorso abusivo al credito);

Art. 219 (Circostanze aggravanti e circostanza attenuante);

Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito);

Art. 221 (Fallimento con procedimento sommario);

Art. 222 (Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice).

Capo II - Reati commessi da persone diverse dal fallito:

Art. 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta);

Art. 224 (Fatti di bancarotta semplice);

Art. 225 (Ricorso abusivo al credito);

Art. 226 (Denuncia di crediti inesistenti);

Art. 227 (Reati dell'institore);

Art. 228 (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento);

Art. 229 (Accettazione di retribuzione non dovuta);

Art. 230 (Omessa consegna o deposito di cose del fallimento);

Art. 231 (Coadiutori del curatore);

Art. 232 (Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito);

Art. 233 (Mercato di voto);

Art. 234 (Esercizio abusivo di attività commerciale);

Art. 235 (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari).

Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa:

Art. 236 (Concordato preventivo e amministrazione controllata);

Art. 236-*bis* (Falso in attestazioni e relazioni);

Art. 237 (Liquidazione coatta amministrativa).

Capo IV - Disposizioni di procedura:

Art. 238 (Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento);

Art. 239 (Mandato di cattura);

Art. 240 (Costituzione di parte civile);

Art. 241 (Riabilitazione)».

— Si riporta l'art. 444 del codice di procedura penale: «Parte Seconda - Libro sesto procedimenti speciali.

Titolo II - Applicazione della pena su richiesta delle parti.

Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*., relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

— Si riporta il testo dell'art. 445 del codice procedura penale: «Art. 445. (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta). — 1. La

sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 del codice penale.

1-*bis*. Salvo quanto previsto dall'art. 653, la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi . Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena».

— Si riporta l'art. 104 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999: «Art. 104. (Termine per l'emanazione dei regolamenti in materia di scelta dei commissari e di compensi). — 1. I regolamenti previsti dagli articoli 39 e 47 sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 39 si applicano ai commissari giudiziali ed ai commissari straordinari i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari».

Note all'art. 5:

— Si riporta l'art. 67, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: «Art. 67. (Effetti delle misure di prevenzione). — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'art. 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo *A)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:

«Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato».

«Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva».

— Si riporta il testo dell'art. 43 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999: «Art. 43. (Revoca del commissario straordinario). — 1. Il Ministro dell'industria può in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto legge n. 347 del 2003: «Art. 2. (Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria). — 1. (*Omissis*).

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura».

— Il decreto del Ministro delle attività produttive 24 dicembre 2003 (Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della S.p.a. Parmalat, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347), è pubblicato *Gazzetta Ufficiale* n. . 300 del 29 dicembre 2003.

13G00103

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 2013.

Approvazione della nomina a Direttore generale della Banca d'Italia del dott. Salvatore ROSSI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1999, n. 13;

Visto l'articolo 17 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006;

Visto l'articolo 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2012, con il quale è stato approvato il rinnovo del mandato del Direttore generale della Banca d'Italia dott. Fabrizio SACCOMANNI;

Visto che il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nella seduta straordinaria del 7 maggio 2013, ha nominato Direttore generale dell'Istituto il dott. Salvatore ROSSI, in sostituzione del dott. Fabrizio SACCOMANNI, dimissionario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

È approvata la nomina del dott. Salvatore ROSSI a Direttore generale della Banca d'Italia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per un periodo di sei anni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 320

13A04822

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 2013.

Approvazione della nomina a Vice direttore generale della Banca d'Italia della dott.ssa Valeria SANNUCCI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1999, n. 13;

Visti gli articoli 17 e 26 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006;

Visto l'articolo 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Visto la deliberazione del 7 maggio 2013, con la quale il Consiglio superiore della Banca d'Italia, convocato in seduta straordinaria, ha nominato Vice direttore generale dell'Istituto la dott.ssa Valeria SANNUCCI;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

È approvata la nomina della dott.ssa Valeria SANNUCCI a Vice direttore generale della Banca d'Italia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per il periodo di sei anni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 322

13A04823

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 2013.

Differimento per l'anno 2013, del termine per la presentazione e la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2013 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato approvato il regolamento recante "Norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti, rispettivamente, "modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi" e "assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti";

Visti gli articoli 3-*bis*, comma 10, e 7-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernenti l'attività di assistenza fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2013, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730/2012 con le relative istruzioni, che deve essere presentato ai fini delle imposte sui redditi, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, concernente l'anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria e, in particolare, il comma 12-*ter* che rinvia all'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248, consentendo il pagamento dell'IMU anche mediante compensazione secondo le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Considerate le nuove modalità telematiche adottate dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) per il rilascio della certificazione unificata dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (CUD);

Considerate le difficoltà riscontrate nel reperimento dei CUD nella fase di avvio dell'assistenza fiscale nonché l'incertezza determinatasi in merito all'utilizzo in compensazione del rimborso scaturente dal 730 per il pagamento dell'IMU;

Ritenuto opportuno, pertanto, disporre un differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni tramite il modello 730 e quelli di trasmissione telematica dei predetti modelli per consentire ai contribuenti e ai soggetti che prestano assistenza fiscale di fruire di un più congruo periodo di tempo per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2013 per i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati

1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche entro il 10 giugno 2013 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

2. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono:

a) entro il 24 giugno 2013, a consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;

b) entro il giorno 8 luglio 2013, a comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e a effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

13A04824

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2014, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 84.639 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio, 22 febbraio, 21 marzo e 19 aprile 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» ("CTZ") con decorrenza 31 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ», con decorrenza 31 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2014, di cui al decreto del 23 gennaio 2013 altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 23 gennaio 2013.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 gennaio 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 23 gennaio 2013.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 23 gennaio 2013 in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 maggio 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento

supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 2013, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 maggio 2013.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2014, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 gennaio 2013, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A04734

DECRETO 23 maggio 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 84.639 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio e 21 marzo 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% indicizzati all'"Indice Eurostat" ("BTP €i") con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, di cui al decreto del 23 gennaio 2013, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" allegati al decreto medesimo (*Allegato A)*.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 gennaio 2013.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 gennaio 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 gennaio 2013.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 23 gennaio 2013, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 maggio 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP€i quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 77 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il "Coefficiente di indicizzazione", riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 23 gennaio 2013. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 maggio 2013.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 gennaio 2013, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2013

p. il direttore generale del tesoro: CANNATA

13A04735

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 maggio 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Bio Propizamide».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 14 marzo 2012, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 7 maggio 2013, con cui l'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV) Viale della Vittoria 14/b, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Germania del prodotto KERB FLO, ivi registrato al n. 006220-00 a nome dell'Impresa Dow Agrosciences GmbH, con sede legale in Munchen (DE);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento KERB FLO autorizzato in Italia al n. 7930 a nome dell'Impresa Dow Agrosciences Italia Srl;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome BIO PROPIZAMIDE;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 gennaio 2017, all'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV), il permesso n. 15470 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato BIO PROPIZAMIDE, proveniente dalla Germania, ed ivi autorizzato al n. 006220-00 con la denominazione KERB FLO.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 1 0,5 - 1 - 1,5 - 3 - 5 - 10.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BIO PROPIZAMIDE

ERBICIDA SELETTIVO

per il diserbo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero

FLOWABLE

Composizione di Bio Propizamide
100 g di prodotto contengono:
Propizamide pura 35,09% g (400 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
Dow Agrosciences GmbH
Truderinger Straße 15
81677 München
Numero di registrazione: 006220-00
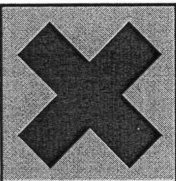
Importato dalla Germania da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260
Registrazione n. 15470/IP del 10/05/2013
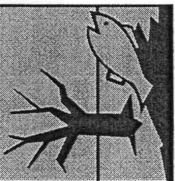
Officine di rietichettatura / riconfezionamento:
Phyteurop SA - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay
SIPC - Rue J. Coste - F-59552 Courchelettes

Contenuto Netto: 0,5 - 1 – 1,5 – 3 - 5 – 10 litri

Partita n.: vedi fondo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. Usare guanti adatti e tuta da lavoro completa durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta e comunque non prima delle 24 ore dal trattamento. Non far pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante
Terapia Sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

INFESTANTI CONTROLLATE
Infestanti sensibili: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Loglio italico (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Falso panico (*Setaria spp.*), Avena selvatica (*Avena fatua*) (in pre-emergenza), Forasacco (*Bromus spp.*) ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale anche alcune graminacee poliennali. Farinello comune (*Chenopodium album*), Cuscuta (*Cuscuta spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Piantaggine (Plantago spp.), *Poligono persicaria* (*Polygonum persicaria*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Centocchio (*Stellaria media*), Ortica (*Urtica spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Romice (*Rumex spp.*) (da seme).

Infestanti mediamente sensibili: Amaranto comune (*Amaranthus spp.*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*).

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Generalità
Il **BIO PROPIZAMIDE** è un erbicida sotto forma di sospensione liquida che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire il **BIO PROPIZAMIDE** prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili estivi il **BIO PROPIZAMIDE** è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse) il **BIO PROPIZAMIDE** risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600- 800 litri di acqua per ha. Il **BIO PROPIZAMIDE** è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO
Lattughe e simili (dolcetta, lattuga, scarola/indivia, cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella): alla dose di 3,5-4,5 l/ha in: **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina, pre-trapianto, con interramento; in post-semina e post-trapianto (va effettuata nei 15-20 giorni successivi alla semina o dal trapianto). **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Medica: alla dose di 2,5-3,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno; alla dose di 4 l/ha nella lotta contro la cuscuta (entro febbraio) o dopo il primo sfalcio (entro 3-4 gg).

Leguminose foraggere (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino): alla dose di 2-2,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio).

Barbabietola da zucchero: alla dose di 0,7-1 l/ha seguito da 1-1,5 l/ha, a distanza di 7-10 giorni contro la cuscuta ai primissimi stadi di sviluppo. Qualora la cuscuta sia già insediata, trattare alla dose di 4-5 l/ha: non trattare fino a che le piante di bietola meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere. La dose più alta va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.

Carciofo : alla dose di 3,5-4,0 l/ha in **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-trapianto, con interramento; in post-trapianto va effettuata nei 15 giorni successivi. **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Vite: alla dose di 3,5 l/ha, distribuire il prodotto durante il periodo fine autunno-pieno inverno sul terreno anche completamente inerbito.

Melo-Pero: alla dose di 3,5 l/ha, trattamento da eseguire da novembre a gennaio - inizio febbraio in post-emergenza delle infestanti.

Su tutte le colture BIO PROPIZAMIDE può essere impiegato con un solo trattamento per ciclo colturale ad eccezione della barbabietola da zucchero, dove sono possibili due interventi per la lotta contro la cuscuta.

COMPATIBILITÀ
Il BIO PROPIZAMIDE va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (malformazioni). Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione del **BIO PROPIZAMIDE** e la successiva semina di colture sensibili.

a) Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.
b) Colture mediamente sensibili (Melanzana, Lino, Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.
c) Colture molto sensibili [cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere]: sei mesi.

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.

All'inizio di ogni ciclo produttivo di lattughe e simili da taglio si raccomanda di effettuare un saggio preliminare prima di ogni impiego di propizamide.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Per EMERGENZA MEDICA contattare : CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI) ; 0039 02 66101029 (24h)
Per EMERGENZE durante il trasporto, contattare : 0039-335-6979115 (24h)
Per INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti, contattare 0039-051-28661 (O.U.)

BIO PROPIZAMIDE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 10/05/2013

13A04582

DECRETO 10 maggio 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Prozaben».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 5 febbraio 2011, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 18 aprile 2013, con cui l'Impresa Chemia Spa, con sede in con sede in Dosso (FE), via Statale 327, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Germania del prodotto KERB FLO, ivi registrato al n. 006220-00 a nome dell'Impresa Dow Agrosciences GmbH, con sede legale in Munchen (D);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento KERB FLO autorizzato in Italia al n. 7930 a nome dell'Impresa Dow Agrosciences Italia Srl;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Chemia Spa ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome PROZABEN;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 gennaio 2017, all'Impresa Chemia Spa, con sede in Dosso (FE), il permesso n. 15820 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato PROZABEN, proveniente dalla Germania ed ivi autorizzato al n. 006220-00 con la denominazione KERB FLO.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da l 0,5 - 1 - 1,5 - 3 - 5 - 10.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, art. 52

PROZABEN

ERBICIDA SELETTIVO
per il diserbo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e delle barbabietola da zucchero
FLOWABLE

Composizione di PROZABEN
PROPIZAMIDE pura 35,09% (400 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficient
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
Dow Agrosciences GmbH
Truderinger Strasse 15 - 81677 München (D)

Registrazione n. 006220-00

Importato dalla Germania da:
Chemia S.p.A. – Via Statale, 327 – 44047 Dosso (FE)
Tel +39 0532 848477

Officine di riconfezionamento / rietichettatura
Denka International B.V. – Barneveld (NL)

Registrazione n. 15820 / I.P. del 10/05/2013

Contenuto netto: Litri 0,5 – 1 – 1,5 – 3 – 5 - 10

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. Usare guanti adatti e tuta da lavoro completa durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta e comunque non prima delle 24 ore dal trattamento. Non far pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi). Irritante per cute e mucose, fotosensibilizzazione.
Terapia: sintomatica
Consultare un centro antiveleni

INFESTANTI CONTROLLATE
Infestanti sensibili: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Loglio italico (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Falso panico (*Setaria spp.*), Avena selvatica (*Avena fatua*) (in pre-emergenza), Forasacco (*Bromus spp.*) ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale anche alcune graminacee poliennali. Farinello comune (*Chenopodium album*), Cuscuta (*Cuscuta spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Piantaggine (Plantago spp.), *Poligono persicaria* (*Polygonum persicaria*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Centocchio (*Stellaria media*), Ortica (*Urtica spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Romice (*Rumex spp.*) (da seme).

Infestanti mediamente sensibili: Amaranto comune (*Amaranthus spp.*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*).

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Generalità
Il **PROZABEN** è un erbicida sotto forma di sospensione liquida che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire il **PROZABEN** prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili estivi il **PROZABEN** è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse) il **PROZABEN** risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600- 800 litri di acqua per ha. Il **PROZABEN** è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO
Lattughe e simili (dolcetta, lattuga, scarola/indivia, cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella): alla dose di 3,5-4,5 l/ha in: **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina, pre-trapianto, con interramento; in post-semina e post-trapianto (va effettuata nei 15-20 giorni successivi alla semina o dal trapianto). **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Medica: alla dose di 2,5-3,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno; alla dose di 4 l/ha nella lotta contro la cuscuta (entro febbraio) o dopo il primo sfalcio (entro 3-4 gg).

Leguminose foraggere (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino): alla dose di 2-2,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio).

Barbabietola da zucchero: alla dose di 0,7-1 l/ha seguito da 1-1,5 l/ha, a distanza di 7-10 giorni contro la cuscuta ai primissimi stadi di sviluppo. Qualora la cuscuta sia già insediata, trattare alla dose di 4-5 l/ha: non trattare fino a che le piante di bietola meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere. La dose più alta va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.

Carciofo : alla dose di 3,5-4,0 l/ha in **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-trapianto, con interramento; in post-trapianto va effettuata nei 15 giorni successivi. **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Vite: alla dose di 3,5 l/ha, distribuire il prodotto durante il periodo fine autunno-pieno inverno sul terreno anche completamente inerbito.

Melo-Pero: alla dose di 3,5 l/ha, trattamento da eseguire da novembre a gennaio - inizio febbraio in post-emergenza delle infestanti.

Su tutte le colture PROZABEN può essere impiegato con un solo trattamento per ciclo colturale ad eccezione della barbabietola da zucchero, dove sono possibili due interventi per la lotta contro la cuscuta.

COMPATIBILITÀ
Il **PROZABEN** va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (malformazioni). Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione del **PROZABEN** e la successiva semina di colture sensibili.

a) Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.
b) Colture mediamente sensibili (Melanzana, Lino, Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.
c) Colture molto sensibili [cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere]: sei mesi.

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.

All'inizio di ogni ciclo produttivo di lattughe e simili da taglio si raccomanda di effettuare un saggio preliminare prima di ogni impiego di propizamide.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Per EMERGENZA MEDICA contattare : CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI) ; 0039 02 66101029 (24h)
Per EMERGENZE durante il trasporto, contattare : 0039-335-6979115 (24h)
Per INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti, contattare 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 10/05/2013

13A04584

DECRETO 14 maggio 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Detefon 480».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 16 ottobre 2012, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 9 maggio 2013, con cui l'Impresa Genetti Srl, con sede in Merano (BZ), via Parini 4-a, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Francia del prodotto CERONE, ivi registrato al n. 8800028 a nome dell'Impresa Bayer Sas, con sede legale in Lyon Cedex 09 (FR);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento ETHREL autorizzato in Italia al n. 6437 a nome dell'Impresa Bayer Cropscience Srl;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Genetti Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome DETEFON 480;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 luglio 2017, all'Impresa Genetti Srl, con sede in Merano (BZ), il permesso n. 15706 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato DETEFON 480, proveniente dalla Francia, ed ivi autorizzato al n. 8800028 con la denominazione CERONE.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 500, l 1-5-10.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Francia, ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, art. 52

DETEFON 480

Fitoregolatore

Concentrato Solubile (SL)

NOCIVO

:omposizione:	
tefon puro	39,6 g (480 g/l)
oformulanti	q.b. a 100 g

rasi di Rischio
ocivo per inalazione; Rischio di gravi lesioni oculari; Nocivo per gli rganismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi er l'ambiente acquatico

onsigli di Prudenza
onservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non angiare, né bere, né fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e bondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi i occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o tichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di curezza

itolare della registrazione:
ayer sas – Bayer cropscience, rue Jean-Marie Leclair – CS 90106 – F-69266 Lyon Cedex 09 (FR)

egistrazione n. 8800028

nportato dalla Francia da:
ienetti Srl, Via Parini 4-a, 39012 Merano (BZ)
el: +39-0473-550215

fficine di riconfezionamento / rietichettatura
enka International B.V. - Barneveld (NL)
grokemia Sellye Zrt, Sosvertikei ut 1., H-Sellye (H)

Registrazione del Ministero della Salute n. 15706 / I.P. del 14/05/2013

ontenuto netto: ml 500; Litri 1, 5, 10 **Partita n.**

IFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto occorso. Consultare un centro antiveleni.

ODALITA' D'IMPIEGO
prodotto è un fitoregolatore di sintesi che dopo essere stato assorbito dalla pianta libera etilene. Questo gas, che i pianta già produce, è in grado di stimolare la maturazione dei frutti.

OMODORO DA INDUSTRIA
-4 l/ha per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti.
ntervenire quando il 40-60% delle bacche sono mature e con i frutti dell'ultimo palco che abbiano raggiunto la ezzatura ottimale e lo stadio fenologico di "verde maturo". Tale dose, preferibilmente frazionata in due interventi stanziati di 4-5 giorni, è indicata su varietà a maturazione scalare con apparato fogliare molto sviluppato e con asse temperature (12-15°C) al momento dell'applicazione.
u varietà "determinate" di recente introduzione a maturazione contemporanea e sensibili alle scottature solari, la ose può essere ridotta a 1-2 l/ha. Si consigliano elevati volumi di acqua (10 hl/ha ed una fine nebulizzazione ell'irrorato. Non intervenire su colture sofferenti per stress idrici (siccità) o termici, evitando le ore più calde (30-2 °C).

OMODORO DA MENSA
00-250 ml/hl per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti. Irrorare solo i frutti prossimi alla raccolta nvaiatura). Nel caso si voglia far maturare contemporaneamente tutte le bacche, grandi e piccole, per perare il terreno dalla coltura trattare tutta la pianta.

MELO

<u>Trattamento pre-raccolta</u>
Cultivar precoci, trattare 14 giorni prima della prevista raccolta: 40-50 ml/hl.
Cultivar media tardive, trattare 15-20 giorni prima della raccolta: 80-100 ml/hl. Impiegare il prodotto sempre in associazione ad un anticascola. Raccogliere 14 giorni dopo il trattamento, in quanto il prodotto anticipa la maturazione. Il prodotto può essere distribuito con le normali attrezzature da irrorazione diluito in 15 - 20 ettolitri di acqua ad ettaro.
Trattamento su vegetazione dopo la raccolta dei frutti: 50-70 ml/hl per rallentare la vegetazione della pianta ed accelerarne la lignificazione, favorendo l'evoluzione a fiore delle gemme miste.
Trattamento per diradamento: 20-50 ml/hl di DETEFON 480 da solo o in miscela con diradanti in fioritura.
Trattamenti in Fase di accrescimento: Applicazioni ripetute con DETEFON 480 da solo alla dose di 20-50 ml/hl nella fase di accrescimento, inducono un effetto di riduzione della vegetazione ed un aumento di gemme a fiore nell'anno successivo.

<u>Avvertenze</u> – Una risposta più o meno accentuata a trattamenti con DETEFON 480 è in funzione delle condizioni ambientali (temperatura, umidità relativa), stadio vegetativo e stato fisiologico della pianta, cultivars.
- Poiché DETEFON 480 accelera il processo di maturazione, un suo impiego sui frutti può influire negativamente sulla durata del periodo di conservabilità.
- Non impiegare comunque mai più di 1,6 l/ha di DETEFON 480 per ciclo vegetativo.
- Data la variabilità delle condizioni operative locali che possono influire sui risultati del trattamento, se ne consiglia l'impiego dopo aver effettuato saggi sperimentali o su consiglio degli Organi Ufficiali preposti.

TABACCO
L'impiego del prodotto risulta particolarmente vantaggioso in quanto è in grado di ridurre il numero delle raccolte manuali, anticipando e uniformando la maturazione della foglia.
- Varietà scalari, non cimate e tradizionalmente raccolte a "Foglia" (Burley, Bright ecc.): 200 - 350 ml/hl d'acqua, intervenendo dopo 1 o 2 raccolte quando le foglie restanti hanno raggiunto il massimo sviluppo e/o dimostrano segni di cambiamento di colore.
- Varietà a maturazione contemporanea o cimate tradizionalmente raccolte a "pianta" (Nostrano del Brenta, Avana, Kentucky ecc.): 200 - 350 ml/hl d'acqua intervenendo su tutta la pianta dopo l'asportazione delle foglie basali. In ogni caso prima di intervenire su una superficie vasta effettuare dei piccoli saggi su poche piante, osservando attentamente l'evoluzione delle foglie trattate

COMPATIBILITA' – Non miscelarlo ad altri prodotti fitosanitari.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto, su pomodoro, può causare un parziale ingiallimento delle foglie; inoltre i fiori aperti, se bagnati dalla soluzione, cadono

Sospendere i trattamenti :7 giorni prima della raccolta su pomodoro 14 giorni su melo

Attenzione - da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14/05/2013

13A04583

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 maggio 2013.

Proroga designazione «Ente Nazionale Risi», quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1078 del 10 novembre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 18 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 127 del 3 giugno 2010, con il quale l'Ente Nazionale Risi con sede in Milano, Piazza Pio XI, è stata designata, quale autorità pubblica, ad espletare le funzioni di controllo per la indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 18 maggio 2010;

Considerato che l'«Associazione Risicoltori del Delta del Po» non ha ancora provveduto a segnalare la struttura di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza della designazione sopra citata, sebbene sollecitata in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta designazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover proroga la designazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 18 maggio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione all'Ente Nazionale Risi oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

La designazione rilasciata all'Ente Nazionale Risi con sede in Milano, Piazza Pio XI, quale autorità pubblica, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po», registrata con il Regolamento (CE) n. 1078 del 10 novembre 2009, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo alla autorità pubblica stessa oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente la struttura di controllo è obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 18 maggio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 maggio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A04732

DECRETO 17 maggio 2013.

Designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Potenza, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visto il decreto 6 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2008, con il quale la Camera di Commercio Industria Ar-

tigianato ed Agricoltura di Potenza è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda»;

Visto il regolamento (UE) n. 240 dell'11 marzo 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che l'art.7 del disciplinare di produzione «Fagioli Bianchi di Rotonda» individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Potenza;

Considerato che la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Potenza ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» conformemente allo schema tipo di controllo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Basilicata;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Potenza con sede in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 34, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 240 dell'11 marzo 2011.

Art. 2.

La presente designazione comporta l'obbligo per la Camera di Commercio di Potenza del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. La Camera di Commercio di Potenza non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. La Camera di Commercio comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca della designazione concessa.

Art. 4.

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di Commercio di Potenza o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione, la Camera di Commercio di Potenza è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. La Camera di Commercio di Potenza comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. La Camera di Commercio di Potenza immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. La Camera di Commercio di Potenza trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

La Camera di Commercio di Potenza è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 maggio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A04733

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Top Italia società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Castel Rozzone, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2010 n. 134, con il quale la società cooperativa «Top Italia Società Cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Castel Rozzone (BG), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonio Pennino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2011 n. 570/2011, con il quale Mariachiara Fornasari è stata nominata commissario liquidatore della società su indicata in sostituzione del dott. Antonio Pennino, dimissionario;

Vista la nota del 1° novembre 2012, pervenuta in data 8 novembre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore avv. Mariachiara Fornasari ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore della società in premessa il dr. Franco Torda, nato a Rieti il 14 luglio 1960, domiciliato in Bergamo (BG), via San Giovanni Bosco, n. 7, in sostituzione dell'avv. Mariachiara Fornasari, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04559

DECRETO 18 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sognare società cooperativa a r.l.», in Lanciano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 2 aprile 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 6 aprile 2012, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Sognare società cooperativa a responsabilità limitata in sigla sognare coop servizi» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 31 gennaio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 maggio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 9 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sognare società cooperativa a responsabilità limitata» in sigla «Sognare coop servizi», con sede in Lanciano (CH) (codice fiscale 01929770699) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Laura Di Pierri, nata a Pescara il 23 settembre 1972 e domiciliata in Torrevecchia Teatina (CH), via Vaschiola n. 45.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04562

DECRETO 18 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto Giardino - Società cooperativa sociale», in Lanciano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 12 dicembre 2012, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 17 dicembre 2012, con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Progetto Giardino - Società coopertiva sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 26 novembre 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 30 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 9 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progetto Giardino - Società cooperativa sociale», con sede in Lanciano (Chieti) (codice fiscale 02207960697) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Maria Laura Di Pierri, nata a Pescara il 23 settembre 1972 e domiciliata in Torrevecchia Teatina (Chieti), via Vaschiola n. 45.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04588

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.EL.ME. Cooperativa elettromeccanica - soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Malonno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza Confcooperative, conclusa in data 19 novembre 2010 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 12 gennaio 2011 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per la società «Cooperativa CO.EL.ME Cooperativa Elettromeccanica - Società Cooperativa a responsabilità limitata - trattasi di Società Cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 agosto 2011 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa CO.EL.ME Cooperativa Elettromeccanica - Società Cooperativa a responsabilità limitata - trattasi di Società Cooperativa in liquidazione», con sede in Malonno (BS) (codice fiscale 01800350983) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Bartoli, nato a Casalmaggiore (CR) il 14 giugno 1966, e domiciliato in Mantova, via Cremona, n. 29/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04586

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alpicella grafica e convegni - Cooperativa sociale a r.l.», in Fivizzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 27 dicembre 2010, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Alpicella grafica e convegni - Cooperativa sociale a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 2 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del revisore con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. l98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alpicella grafica e convegni cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Fivizzano (Massa-Carrara), località Caugliano al Monte s.n.c. (codice fiscale 01087110118) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dai curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Monica Dominici, nata a Pitigliano il 1° settembre 1960, e domiciliata in Firenze, via XXIV Maggio n. 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04587

DECRETO 26 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Alba N.P.», in Corigliano Calabro.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 8 aprile 2011, n. 150/2011, con il quale la società cooperativa «Alba N.P.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonio Stigliano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 18 gennaio 2013, pervenuta in data 21 gennaio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Ortenzia De Grazia, nata a Upata (Venezuela) il 31 maggio 1975, domiciliata in Amantea (Cosenza) via Margherita n. 157, in sostituzione del dott. Antonio Stigliano, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04589

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coemi - Società cooperativa», in Penna Sant'Andrea e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Unione nazionale cooperative italiane conclusa in data 28 ottobre 2009 contenente la proposta di gestione commissariale per la cooperativa «Coemi - Società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 10 maggio 2010 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coemi - Società cooperativa», con sede in Penna Sant'Andrea (Teramo) (codice fiscale 01508680673) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la rag. Gabriella Guercione, nata a Buckten (Svizzera) il 9 giugno 1965, e domiciliata in S. Nicolò a Tardino (Teramo), via C. Colombo n. 238.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04590

DECRETO 2 maggio 2013.

Scioglimento della «Panta Rei Service Catering - società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 19 ottobre 2011 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 19 novembre 2012 prot. n. 237573, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Panta Rei Service Catering - Società Cooperativa a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 13 giugno 2003, codice fiscale n. 07564841000, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e il dott. Antonio Pirozzi nato a Boscotrecase (NA) il 28 maggio 1970 con studio in Roma, Via Paolo Emilio n. 57, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A04560

DECRETO 2 maggio 2013.

Scioglimento della «S. Angela 1975 - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 1° giugno 2011 e successivo accertamento ispettivo del 21 settembre 2011 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 7 novembre 2012 prot. n. 228966, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S. Angela 1975 - Società Cooperativa Edilizia a Responsabilità Limitata» con sede in Roma, costituita in data 29 ottobre 1975, codice fiscale 04957910583, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e il dott. Antonio Pirozzi nato a Boscotrecase (NA) il 28 maggio 1970 con studio in Roma, via Paolo Emilio n. 57, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A04561

DECRETO 2 maggio 2013.

Scioglimento della «Soc. Coop. Lampo '92 a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 9 maggio 2011 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 2 novembre 2012, prot. n. 226271, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Soc. coop. Lampo '92 a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 6 aprile 1992, codice fiscale 04302121001, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Antonio Pirozzi nato a Boscotrecase (NA) il 28 maggio 1970 con studio in Roma, Via Paolo Emilio n. 57, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A04577

DECRETO 6 maggio 2013.

Annullamento dei decreti direttoriali di liquidazione coatta amministrativa per alcune società cooperative.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 21-*octies* della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visti i decreti direttoriali con i quali è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c. delle società cooperative sottoelencate con contestuale nomina dei commissari liquidatori;

Considerato che precedentemente alla data dei citati decreti si sono verificati eventi, dei quali questa Direzione è venuta successivamente a conoscenza e per i quali sono venuti meno i requisiti per l'adozione del suddetto provvedimento;

Viste le note in data 19 marzo 2013 e 23 aprile 2013 con le quali questa Direzione ha comunicato agli interessati l'avvio dell'istruttoria per l'annullamento dei citati provvedimenti;

Visto che il suddetto termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione sia pervenuta alcuna comunicazione da parte degli interessati;

Ritenuta pertanto la necessità di annullare i suddetti provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono annullati i decreti direttoriali di liquidazione coatta amministrative per le cooperative di seguito elencate:

società cooperativa Logistica e Trasporti con sede in Napoli (c.f. 05434451216), sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto direttoriale 14 giugno 2012 n. 329/2012 e precedentemente cancellata dal Registro delle Imprese competente per territorio in data 25 gennaio 2012;

società cooperativa Mare Blu con sede in Roma (c.f. 08455601008), sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto direttoriale 28 giugno 2012 n. 462/2012 e precedentemente cancellata dal Registro delle Imprese competente per territorio in data 2 febbraio 2012;

società cooperativa Euromove con sede in Napoli (c.f. 06967800639), sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto direttoriale 14 giugno 2012 n. 330/2012 e precedentemente assoggettata a fallimento con sentenza del Tribunale di Napoli del 30 novembre 2011;

società cooperativa Pisana con sede in Roma (c.f. 09354431000), sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto direttoriale 5 luglio 2012 n. 610/2012 e precedentemente cancellata dal Registro delle Imprese competente per territorio in data 16 marzo 2012;

società cooperativa C.T.S. con sede in Susa (TO) (c.f. 09484350013), sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto direttoriale 11 luglio 2011 n. 367/2011 e precedentemente assoggettata a fallimento con sentenza del Tribunale di Torino del 31 maggio 2011.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A04581

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cabergolina Teva».

Con la determinazione n. aRM - 136/2013-813 del 20/05/2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta TEVA ITALIA S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974286

Descrizione: "2 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974161

Descrizione: "0.5 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974060

Descrizione: "0.5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974641

Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974639

Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 96 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974627

Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 90 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974615

Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 60 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974540

Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974538

Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 16 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974526

Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 15 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974514

Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974502

Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 8 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974490

Descrizione: “1 MG COMPRESSE” 2 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974324

Descrizione: “2 MG COMPRESSE” 100 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974312

Descrizione: “2 MG COMPRESSE” 96 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974300

Descrizione: “2 MG COMPRESSE” 90 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974298

Descrizione: “2 MG COMPRESSE” 60 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974247

Descrizione: “2 MG COMPRESSE” 30 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974235

Descrizione: “2 MG COMPRESSE” 28 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974223

Descrizione: “2 MG COMPRESSE” 20 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974211

Descrizione: “2 MG COMPRESSE” 16 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974209

Descrizione: “2 MG COMPRESSE” 15 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974197

Descrizione: “2 MG COMPRESSE” 14 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974185

Descrizione: “2 MG COMPRESSE” 8 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974173

Descrizione: “2 MG COMPRESSE” 2 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974159

Descrizione: “0.5 MG COMPRESSE” 96 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974146

Descrizione: “0.5 MG COMPRESSE” 90 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974134

Descrizione: “0.5 MG COMPRESSE” 60 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974122

Descrizione: “0.5 MG COMPRESSE” 50 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974110

Descrizione: “0.5 MG COMPRESSE” 48 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974108

Descrizione: “0.5 MG COMPRESSE” 40 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974096

Descrizione: “0.5 MG COMPRESSE” 32 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974084

Descrizione: “0.5 MG COMPRESSE” 30 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974072

Descrizione: “0.5 MG COMPRESSE” 28 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974058

Descrizione: “0.5 MG COMPRESSE” 16 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974045

Descrizione: “0.5 MG COMPRESSE” 15 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974033

Descrizione: “0.5 MG COMPRESSE” 14 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974021

Descrizione: “0.5 MG COMPRESSE” 8 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974019

Descrizione: “0.5 MG COMPRESSE” 2 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974274

Descrizione: “2 MG COMPRESSE” 48 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974262

Descrizione: “2 MG COMPRESSE” 40 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974250

Descrizione: “2 MG COMPRESSE” 32 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974603

Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974591

Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 48 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974589

Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 40 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974577

Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 32 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974565

Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Medicinale: CABERGOLINA TEVA

Confezione: 037974553

Descrizione: "1 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN FLACONE DI VETRO

Il titolare TEVA ITALIA S.r.l. è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A04718

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quixil».

Con la determinazione n. aRM - 135/2013-2248 del 20/05/2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta OMRIX BIOPHARMACEUTICALS S.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: QUIXIL

Confezione: 035601018

Descrizione: 2 FIALE DI SOLUZIONE DA NEBULIZZARE DA 5 ML CON DISPOSITIVO SPRAY

Medicinale: QUIXIL

Confezione: 035601020

Descrizione: 2 FIALE DI SOLUZIONE DA NEBULIZZARE DA 2 ML CON DISPOSITIVO SPRAY

Medicinale: QUIXIL

Confezione: 035601032

Descrizione: 2 FIALE DI SOLUZIONE DA NEBULIZZARE DA 1 ML CON DISPOSITIVO SPRAY

13A04719

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delipramil».

Con la determinazione n. aRM - 121/2013-794 del 21/05/2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DELIPRAMIL

Confezione: 035487014

Descrizione: "5 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 20 COMPRESSE

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A04720

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fexofenadina Dr Reddy's».

Con la determinazione n. aRM - 119/2013-2551 del 21 maggio 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta DR. REDDY'S S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FEXOFENADINA DR REDDY'S.

Confezione: 038539019

Descrizione: «120 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in Blister AL/PVC/PE/PVDC

Medicinale: FEXOFENADINA DR REDDY'S.

Confezione: 038539021

Descrizione: «120 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in Blister AL/PVC/PE/PVDC

Medicinale: FEXOFENADINA DR REDDY'S.

Confezione: 038539033

Descrizione: «180 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in Blister AL/PVC/PE/PVDC

Medicinale: FEXOFENADINA DR REDDY'S.

Confezione: 038539045

Descrizione: «180 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in Blister AL/PVC/PE/PVDC

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A04721

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emetina Cloridrato S.A.L.F.».

Con la determinazione n. aRM - 117/2013-141 del 21 maggio 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: EMETINA CLORIDRATO S.A.L.F.

Confezione: 030666010

Descrizione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml

Medicinale: EMETINA CLORIDRATO S.A.L.F.

Confezione: 030666022

Descrizione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale 1 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A04722

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Sirio»

Estratto determinazione V&A. n. 680 del 3 maggio 2013

Titolare AIC: Chiesi Farmaceutici S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A, 43122 - Parma (PR), Codice Fiscale 01513360345.

Medicinale: SIRIO.

Variazione AIC: Richiesta Prolungamento Smaltimento Scorte.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: "SIRIO".

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 035625019 - "12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti" 30 compresse;

AIC n. 035625021 - "25 mg + 100 mg compresse effervescenti" 30 compresse;

AIC n. 035625033 - "25 mg + 250 mg compresse effervescenti" 30 compresse.

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della comunicazione di modifica stampati, pubblicata nella *G.U.* - Serie Generale n. 21 del 19/02/2013, senza ulteriore proroga;

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04738

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Ipotesi di aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica in comune di Paluzza

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione del Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento, con decreto segretariale n. 754 del 27 marzo 2013 è stata approvata l'ipotesi di aggiornamento della perimetrazione individuata con codice n. 030071100 ubicata in comune di Paluzza (UD).

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla Provincia di Udine e al comune di Paluzza (UD) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la Regione del Veneto (Direzione difesa del suolo), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna) e la Provincia di Udine.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

13A04555

Aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica in comune di Venzone

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 3 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento, con decreto segretariale n. 755 del 27 marzo 2013 è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni individuate con codice n. 0301310400, 0301310500 e 03013106000 ubicate in comune di Venzone (UD).

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore con la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la Regione del Veneto (Direzione difesa del suolo), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna) e la Provincia di Udine.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

13A04556

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5° e 6°, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese sono state cancellate dal Registro degli Assegnatari dei marchi identificativi in quanto non hanno rinnovato la concessione del marchio per l'anno 2012 (articolo 7, comma 4°, del decreto legislativo n. 251/1999).

Nella stessa tabella viene riportato anche:

il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività;

il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le imprese non hanno restituito alla Camera di Commercio.

I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di Commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 ° dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

ragione sociale	sede legale (provincia di Vicenza)	numero marchio	numero e data provvedimento di cancellazione	totale punzoni smarriti	totale punzoni non restituiti
Gasparella S.R.L. - in liquidazione	Via Corradini, 104 Thiene	87	49 del 15/03/2013	0	10
Vior S.R.L. - in liquidazione - in concordato	Corso SS Felice e Fortunato, 62 Vicenza	640	31/del 07/03/2013	39	0
Favero S.P.A. - in liquidazione - in concordato	Vicolo Menarola, 11 Bassano del Grappa	720	32 del 07/03/2013	1	0
Euroart di Tartarini Amedeo	Via Antonio Chinotto, 6 Vicenza	1086	50 del 15/03/2013	0	16
Tre A Vicenza S.R.L. - in liqudazione	Corso Andrea Palladio, 155 Vicenza	1140	41 del 08/03/2013	0	0
Delor S.R.L. Unipersonale – in liquidazione – in concordato	Via del Progresso, 34 Monticello Conte Otto	1188	40 del 08/03/2013	5	0
C.B.M. di Benato Gastone e C. S.N.C.	Via degli Ippocastani, 5 Torri di Quartesolo	1435	51del 15/03/2013	1	3
Lucente S.N.C. di Kuhar Marino & C - in liquidazione	Strada Marchesane, 231 Bassano del Grappa	1507	39 del 08/03/2013	0	22
D.Z.G. di Gino de Zorzi & C. S.A.S.	Viale G.G. Trissino, 57 Vicenza	1622	38 del 08/03/2013	0	6
Caber-Gold di Casarotto Antonio & C. S.A.S.	Via Galilei, 1 Arcugnano	2197	52 del 15/03/2013	1	6
Magis S.R.L.	Via Vecchia Ferriera, 50 Vicenza	2247	37 del 08/03/2013	0	2
Fra.Da Oro S.R.L.	Via Vecchia Ferriera, 70 Vicenza	2414	36 del 08/03/2013	0	4
Savoia Gioielli S.R.L. Gruppo Sharma	Contrà Cornoleo, 30 Vicenza	2440	47 del 12/03/2013	0	3
Auroragold S.R.L.	Via Massimiliano Kolbe, 23/G Thiene	2471	53 del 15/03/2013	0	3
Emmegi Gold di Gastaldello Massimo	Via Vicenza, 52/P18 Camisano Vicentino	2519	54 del 15/03/2013	0	2
Asja S.R.L. - in liquidazione	Via del Progresso, 36 Vicenza	2540	48 del 12/03/2013	0	0
Max Silver Gold di Massignani Maximiliano	Viale Stazione, 40 Brogliano	2557	55 del 15/03/2013	0	1
Enneci S.R.L.	Via Marconi, 14/B Quinto Vicentino	2596	46 del 12/03/2013	0	4
Orosport di Gislon Mauro	Via Corbetta, 32 Vicenza	2680	56 del 15/03/2013	0	0
Smeraldi S.R.L.	Via Brescia, 49 Torri di Quartesolo	2705	45 del 12/03/2013	0	2

13A04557

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Brindisi

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 4677 del 13 marzo 2013 adottato di concerto con l'Agenzia del Demanio - registrato con visto al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 13 marzo 2013, n.5511 - e alla Corte dei Conti reg. n. 381 il 17 aprile 2013, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato della ex condotta fognaria sita nel Comune di Brindisi, identificata al N.C.T. al fg.55, p.lle 145-578-579 - al fg. 77, p.lle 176-183-186 - al fg.79, p.lle 93-101-653-654-655-664-665-666-667 della superficie complessiva di mq. 5.938.

13A04558

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'Organismo «Elettra S.r.l.», in Calenzano, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE.

Con decreto del Direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del Direttore generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 maggio 2013;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 5 marzo 2013 con la quale è rilasciato alla società «Elettra S.r.l.» l'accreditamento per i punti 16, 19, 21 dell'Allegato IV alla direttiva 2006/42/CE, modulo B (Allegato IX);

Vista l'istanza presentata dall'Organismo «Elettra S.r.l.», con sede legale in via Matteucci, 10 - Calenzano (FI), del 7 marzo 2013 volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste all'art. 9, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettera *a)* (Esame CE del tipo), per alcune categorie di macchine di cui all'allegato IV al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

L'Organismo «Elettra S.r.l.», con sede legale in via Matteucci, 10 - Calenzano (FI), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

16. Ponti elevatori per veicoli;

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone;

20. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

L'autorizzazione ha la durata di quattro anni, a decorrere dal 5 marzo 2013, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

13A04578

Autorizzazione all'Organismo «C.E.N.P.I. S.c.r.l.», in Brescia, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE.

Con decreto del Direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del Direttore generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 maggio 2013;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di accredia del 1° febbraio 2013 con la quale è rilasciato alla società C.E.N.P.I. S.c.r.l. l'accreditamento per il punto 17 dell'Allegato IV alla direttiva 2006/42/CE, modulo B (Allegato *IX);*

Vista l'istanza presentata dall'Organismo «C.E.N.P.I. S.c.r.l.», con sede legale in via Malta, 12 - Brescia, del 24 gennaio 2013 volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste all'art. 9, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettera *a)* (Esame CE del tipo), per alcune categorie di macchine di cui all'allegato IV al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

L'Organismo «C.E.N.P.I. S.c.r.l.», con sede legale in via Malta, 12 - Brescia, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di quattro anni, a decorrere dal 1° febbraio 2013, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

13A04579

Autorizzazione all'Organismo «IMQ S.p.A.», in Milano, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE.

Con decreto del Direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del Direttore Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 maggio 2013;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Acquisito il certificato n. 005B, Rev. 23, del 4 marzo 2013 con il quale Accredia ha rilasciato alla società IMQ S.p.A. l'accreditamento per i punti 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.1, 12.2, 13, 16, 17, 19, 20, 21 dell'Allegato IV alla direttiva 2006/42/CE, modulo B (Allegato *IX)* - H (Allegato *X)*;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo «IMQ S.p.A.», con sede legale in via Quintiliano, 43 - Milano, del 27 marzo 2013 volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste all'art. 9, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettera *a)* (Esame CE del tipo) ed all'art. 9, comma 3, lettera *c)* e comma 4, lettera *b)* (Garanzia qualità totale), per alcune categorie di macchine di cui all'allegato IV al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

L'Organismo «IMQ S.p.A.», con sede legale in via Quintiliano, 43 - Milano, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato,

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 Locomotive e benne di frenatura,

12.2 Armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

L'autorizzazione ha la durata di quattro anni, a decorrere dal 4 marzo 2013, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

13A04580

Autorizzazione all'Organismo «Eurofins-Modulo Uno S.p.A.», in Torino, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE.

Con decreto del Direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del Direttore Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 maggio 2013;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Acquisito il certificato n. 119B, Rev. 3, del 20 dicembre 2012 con il quale Accredia ha rilasciato alla società EUROFINS-MODULO UNO S.p.A. l'accreditamento per tutte le macchine dell'Allegato IV alla direttiva 2006/42/CE (Macchine): modulo B (Allegato IX) - H (Allegato *X)*;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo EUROFINS-MODULO UNO S.p.A., con sede legale in Via cuorgnè, 21 - Torino, del 25 marzo 2013 volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste all'art. 9, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettera *a)* (Esame CE del tipo) ed all'art. 9, comma 3, lettera *c)* e comma 4, lettera *b)* (Garanzia qualità totale), per tutte le categorie di macchine di cui all'allegato IV al decreto legislativo 27 gennaio 2010. n. 17

l'Organismo EUROFINS-MODULO UNO S.p.A., con sede legale in Via cuorgnè, 21 - Torino, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 200614210E:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato,

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 Locomotive e benne di frenatura,

12.2 Armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad impatto.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di quattro anni, a decorrere dal 04 marzo 2013, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

13A04585

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-126) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.